



# COMUNE DI PIANORO

Città metropolitana di Bologna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. **22** del **10.06.2015**

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015**

Il giorno **10 giugno 2015** alle ore **20.45** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

MINGHETTI Gabriele	presente	MASETTI Edis	presente
MIGNOGNA Daniela	presente	TEDESCHI Alan	presente
BURZI Antonella	presente	CALZA' Flavia	assente
VITALI Luca	presente	GIANCANE Laura Anna	presente
ZUFFI Marco	presente	LAGANA' Massimiliano	presente
FABBRI Doretta	presente	RUBINI Francesco Mattia	presente
BENAZZI Francesca	presente	GATTI Matteo	presente
MAGGIO Gaetano	presente	ROCCA Pier-Luigi	presente
CAPPONI Stefania	presente		

Il Segretario Generale, Dr.ssa **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **DANIELA MIGNOGNA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Francesco Mattia RUBINI, Gaetano MAGGIO e Edis MASETTI, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta.

**CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' art.8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Poiché, il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Visto il comma 1 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che ritiene applicabili gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Viste le successive modificazioni apportate al D.L. istitutivo sopra richiamato, da ultime quelle previste dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);

Visto il comma 639 della legge n.147 del 27/12/2013 che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui l'I.M.U. è componente di natura patrimoniale;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

Visto in particolare il comma 2, dell'art.13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 così come modificato dal comma 707 della legge n.147 del 27/12/2013 che prevede la non applicabilità dell'imposta ai possessori dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

Visto il comma 7, del D.L. n. 201 del 2011 che fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I Comuni possono intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2% punti percentuali, potendo essere elevata fino allo 0,6% o diminuita fino allo 0,2%;

Visti i comma da 380 a 387 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare richiamato il comma 380, il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista dal comma 11dell'art.13 citato ha altresì stabilito per gli anni 2013 e 2014 che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali e la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Vista la risoluzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.5/DF del 28 marzo 2013 esplicativa in materia;

Considerato che il comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base pari a 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;



Visto l'art. 1 del Decreto-legge n.4 del 24 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 30/04/2014 modificativa del regolamento comunale in materia di I.M.U.;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.32 del 30/04/2014 di determinazione delle aliquote 2014;

Vista la delibera di Giunta comunale n.52 del 20/05/2015 di indirizzo nella determinazione delle aliquote 2015;

Alla luce di quanto sopra riportato, verificato che il fabbisogno finanziario da parte dell'Ente, stimato e calcolato a seguito degli indirizzi dell'organo amministrativo nonché dalle stime elaborate dal servizio Tributi, il gettito netto decurtato del F.S.C. oggi stimato prevedibile iscritto a bilancio per l'anno 2015 ammonta ad € 3.474.000,00 e che tale gettito appare sufficiente per mantenere in equilibrio la gestione del bilancio nel corrente esercizio;

Vista la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2014 con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato differito al 31/05/2015;

Preso atto di un ulteriore decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e relativi allegati per l'anno 2015, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30/07/2015;

Udita la relazione e le precisazioni del Sindaco, Gabriele Minghetti, e gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri Pier-Luigi Rocca (*Movimento 5 Stelle Pianoro*), Francesco Mattia Rubini (*Forza Italia – Lega Nord – Fratelli d'Italia*) e Doretta Fabbri (capogruppo *Centro Sinistra per Pianoro*) come riportato nell'odierno verbale n. 21 e nella relativa registrazione audio digitale in atti conservata, in quanto la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 3 dell'odg) viene accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale* e con l'unanime consenso dei Consiglieri, con le trattazioni dei punti n. 2 "*Approvazione aliquota addizionale Irpef 2015*", n. 4 "*Approvazione aliquota Tasi 2015*" e n. 5 "*Approvazione tariffe Tari 2015*", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Laganà, Rubini, Gatti, Rocca) espressi per alzata di mano;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Funzionario Coordinatore dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

**D E L I B E R A**



1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per il **2015** come segue:

- **5 per mille** per le unità adibite ad abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Di applicare la detrazione di **€ 200** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

- **7,6 per mille** per i proprietari immobiliari che diano corso all'accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della legge n.431/1998, art. 2 comma 3, (Canoni concordati) previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7/10/1999 e successive rinegoziazioni (2/12/2003), dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione, concedendo in locazione immobili a titolo di abitazione principale e relative pertinenze. Per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

- **10,6 per mille** per le unità immobiliari ad uso residenziale (categoria catastali da A/1 ad A/9) non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, **comprese le ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima per categoria C/6, C/2, C/7 (es: 2° garage di abitazione principale)**;

- **7,6 per mille per i terreni agricoli**;

- **9,6 per mille** per tutte le altre tipologie di immobili (aree edificabili comprese).

#### **L'imposta municipale unica non si applica:**

All'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locatè, perché equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

**ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso", perché equiparata all'abitazione principale.**

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;



alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ai fabbricati rurali strumentali utilizzati per lo svolgimento di un'attività agricola.

**ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

**L'esenzione si applica ai suddetti terreni, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

A tutte le ulteriori esenzioni previste per legge.

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Laganà, Rubini, Gatti, Rocca) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

spazio non utilizzabile



**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , esprime parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, li <b>08 GIU 2015</b>	Area Direzionale Il Dirigente <b>Dott. Luca Lenzi</b>  _____ FIRMATO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> , esprime parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, li <b>08 GIU 2015</b>	Area Direzionale Il Dirigente <b>Dott. Luca Lenzi</b>  _____ FIRMATO



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**Daniela Mignogna**

FIRMATO

---

Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Giuseppina Crisci**

FIRMATO

---

---

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico all'Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal **18 GIU 2015**

Pianoro, lì **18 GIU 2015**

Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Giuseppina Crisci**

FIRMATO

---